

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 luglio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. JUNIOR CALCIO ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.4.2016 INFLITTA AL SIG. RACITI FABIO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OFF, CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, JUNIOR CALCIO ACIREALE/TRECASTAGNI DEL 20.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 522/C.D.T. 39 del 28.5.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Junior Calcio Acireale di Acireale (Catania). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 3 luglio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete